



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

ORDINANZA DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE OPERE E STRUTTURE

Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con
d.P.R. n° 380 del 6\6\2001 e ss.mm.ii. - Art. 27

ORDINANZA N° 10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (decreto legislativo 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;"

VISTI i rapporti del T.C. acquisiti al prot. Gen. Com. n. 4160 del 23.05.2022 ed al prot. Gen. Com. n. 4181 del 24.05.2022, dai quali si rileva che in località Testa, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, presso la proprietà del **Sig. Di Paola Guido, sita alla via Traversa Testa in Barano d'Ischia (NA)**, risultano realizzate opere abusive.

Effettuata una visura alla banca dati catastale è emerso che l'immobile oggetto delle seguenti opere abusive è intestato al sig.

- Guido Di Paola nato a Ischia il 13.04.1982 ed ivi residente alla via Michele Mazzella 190 interno 1;
- "IMMOBILE contraddistinto in catasto al foglio n. 18 p.lla n. 12 e 1169"

"In data 20.05.2022 a seguito di richiesta del Comando Polizia Municipale, lo scrivente tecnico comunale, unitamente all' Agente Alessandro Pascale e successivamente al Maresciallo Luigi Di Costanzo e l'Agente Giuseppe Galano, si è recato presso la proprietà del sig. Guido Di Paola nato a Ischia il 13.04.1982 ed ivi residente alla via Michele Mazzella n. 190 int. 1, per accertamenti edili; all'atto dei suddetti accertamenti si è rilevato quanto segue:

realizzazione di un primo muro di contenimento in pietra locale e malta, avente una lunghezza di circa mt. 15,00 ed altezza di circa mt. 4.00, all'interno del quale risulta realizzato un vano conformato ad arco avente una larghezza di circa mt. 2.60 ed alto circa mt. 3.40.

lateralmente al predetto muro, uno scavo in trincea avente una lunghezza di circa mt. 9.40 e largo circa mt. 1.40, all'interno del quale risulta realizzato un cordolo di fondazione delle stesse dimensioni.

In data 23.05.2022 a seguito di ulteriore sopralluogo sui luoghi, si è accertato che sul cordolo di fondazione risultava in fase di esecuzione un muro di contenimento, in pietrame locale e malta, avente una lunghezza di circa mt. 19.00 ed alto mediamente da circa mt. 1.20 a mt. 2.00 circa.

Inoltre a monte di tali opere, si rileva la presenza di una rampa in terra battuta, realizzata mediante scavo del terrapieno per una larghezza media da circa mt. 3.30 a mt. 2.10, ed altezza media di circa mt. 1.80; la stessa, si diparte dalla pubblica strada via Traversa Testa e termina al terrazzamento posto a valle di proprietà del sig. Di Paola.

Consultati gli atti d'ufficio è emerso che in data 15.04.2022, al protocollo comunale n. 3040 è pervenuta una S.C.I.A. per la realizzazione delle seguenti opere: "Ripristino di alcuni tratti di muratura in pietra trachitica ed il consolidamento delle restanti parti". La presente S.C.I.A. trasmessa via Pec, non risulta ancora istruita dall'ufficio Tecnico.

Consultato l'elaborato grafico allegato alla predetta S.C.I.A., si rileva che i due muri di contenimento realizzati risultano difformi, in quanto, il primo presenta una maggiore altezza di circa mt. 1.20 (rispetto a mt. 2.80 apprezzati sul grafico di rilievo), nonché diversa sagoma ed andamento. Il secondo, presenta un andamento regolare e perpendicolare al primo, diverso rispetto a quanto rappresentato sul grafico allegato alla S.C.I.A. (sul grafico presenta un andamento irregolare).

È emerso inoltre, che non risulta depositato il calcolo strutturale dei predetti muri in conformità alla normativa sismica Regionale.

Per quanto concerne la rampa rinvenuta in sito, anche se rappresentata sull'elaborato grafico allegato alla S.C.I.A., non è stata fornita prova della sua legittimità o eventuali titoli abilitativi.

All'atto del suddetto accertamenti i lavori risultavano in corso. "

"In riferimento alla relazione di accertamento in oggetto, constatato che non è stata indicata la lunghezza della rampa eseguita, lo scrivente ad integrazione precisa che la lunghezza rilevata è di circa mt. 15.50."

RILEVATO che pertanto le stesse sono soggette alle norme specifiche che subordinano il rilascio del titolo edilizio, di cui al D.P.R.380/01, al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/04, essendo l'intero territorio comunale sottoposto a tale vincolo;

CONSIDERATO che il Comune di Barano d'Ischia è sprovvisto di Piano Regolatore Generale;

CONSIDERATO altresì che l'intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 lettera d) della legge n. 1497/1939 sin dal D.M. del 19.06.1958 pubblicato sulla G.U. n° 209 del 30.09.1958, e che, in quanto tale, è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel D.M. medesimo e quindi nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ed ii.;

CONSIDERATO ancora che il Comune è sottoposto a regime vincolistico disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia approvato con Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23.04.99, la cui normativa esclude la realizzazione di nuove costruzioni;

CONSIDERATO infine che il Piano Territoriale Paesistico di cui in precedenza, *in applicazione dell'art. 23 R.D. 1357/40, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico.* (rif. art. 5 comma 2 delle NTA del PTP Isola d'Ischia).

ACCERTATO che la normativa del PTP dell'Isola d'Ischia è prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali (art. 5 norme di attuazione) e che le opere di cui innanzi sono state eseguite in una zona che il PTP dell'Isola d'Ischia designa P.I. ed in contrasto con la norma del PTP;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;

CONSIDERATO altresì che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;

LETTO l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. *"Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità ... omissis ... nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ... omissis ..."*

CONSIDERATO ancora che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato.

RITENUTO condividere l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in merito alla non necessità:

- della comunicazione di avvio del procedimento in quanto *l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;*
- dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto *è sufficiente rilevare come la normativa in materia di repressione degli abusi edilizi non pone come presupposto necessario dell'ordinanza di demolizione l'essere stato previamente emanato l'ordine di sospensione dei lavori";*

ATTESA la necessità di disporre per la demolizione delle opere sopra descritte, poiché realizzate abusivamente ed inoltre contrastano con le norme urbanistiche-paesistiche sopra richiamate;

VISTE le Deliberazioni di G.C. n. 21 del 09/02/2010 e n. 55 del 16/03/2010 con le quali sono stati forniti indirizzi in materia di prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, ed è stato tra l'altro dettato l'ordine di priorità per l'esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivi;

VISTO l'art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2011 n° 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 23.2.1982, pubblicata nel B.U. n. 17 del 1.3.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla Regione Campania ai Comuni con Legge 1.9.1981, n. 65 (tutela dei beni ambientali);

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 20.3.1982 e ss.mm. ed ii. ;

VISTO il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. del 08/02/1999, pubblicato sulla G.U. N° 94 del 23/4/1999;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.ed ii.;

VISTO il D.M. 06.09.1994, nel quale sono indicate le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, previa predisposizione di adeguato piano di lavoro da sottoporre alle autorità competenti;

ORDINA

per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, al Sig. Guido Di Paola nato a Ischia il 13.04.1982 ed ivi residente alla via Michele Mazzella n. 190 sub 1, in qualità di proprietario dell'immobile ed a chiunque altro coobbligato, di rimuovere ad HORAS a propria cura e spesa le opere abusive descritte nelle premesse, ingiungendo il ripristino dell'originario stato dei luoghi;

AVVISA

ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2011 n° 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, che in difetto l'Ufficio provvederà alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi con addebito delle spese sostenute, così come previsto nella valutazione tecnico-economica che l'ufficio predisporrà.

DISPONE

che l'Ufficio Messi provveda alla notifica del presente provvedimento al **Sig. Guido Di Paola nato a Ischia il 13.04.1982 ed ivi residente alla via Michele Mazzella n. 190 sub 1**, e che la presente

Ordinanza venga trasmessa alle Forza dell'Ordine preposte al controllo del rispetto del presente atto, e per la redazione del verbale di ottemperanza.

Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento dalla data di notifica della presente.

Barano d'Ischia 14.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Agnese CIANCIARELLI

